



COMUNE DI MANIACE

Provincia di Catania

Via Beato Placido, 11/13 - 95030 Maniace

Tel. (095) 690139 - Fax (095) 690174

www.comune.maniace.ct.it

e-mail: comunedimaniacect@legalmail.it segreteria@comune.maniace.ct.it

Cod. Fisc. : 93005530873 - P. IVA : 01781170871

AREA 1^ AGRICOLTURA E COMMERCIO

ORDINANZA NUMERO 1 Del 02.02.2018

OGGETTO: DIVIETO DELL'USO IN PUBBLICO DI BOMBOLETTE SPRAY CHE EMETTONO SOSTANZE SCHIUMOGENE, OGGETTI DI DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA E DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO, IN OCCASIONE DEL CARNEVALE MANIACESE 2018.

IL SINDACO

Considerato che con l'avvento delle festività carnevalesche è in uso lo sparo di petardi e mortaretti, nonché l'utilizzo di manganelli in plastica, fiale puzzolenti, spray schiumogeni;

Preso atto che dal 08 al 13 febbraio si svolgerà la consueta manifestazione denominata "Carnevale Maniacese 2018" con sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati;

Ravvisata la necessità di tutelare la pubblica incolumità e quiete, nonché evitare incidenti;

Ritenuto, pertanto, indispensabile adottare tutti i provvedimenti del caso utili per il pacifico e tranquillo svolgimento della manifestazione, al fine di evitare che nell'ambito della festa si verificino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa dell'ordine pubblico e della sicurezza dei partecipanti alla sfilata dei cittadini;

Dato atto altresì che per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica si rende necessario nei **giorni 08, 10, 11, 12 e 13 febbraio 2018**, in occasione della presentazione dei personaggi del Carnevale 2018, della sfilata dei carri allegorici, e manifestazioni collaterali, vietare ai titolari di esercizi pubblici la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e il trasporto o l'assunzione di alcolici in aree pubbliche del Comune;

Considerata la necessità di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano la sicurezza e l'ordine pubblico in occasione della prossima manifestazione carnevalesca 2018;

Considerata inoltre l'opportunità di evitare che vengano imbrattati i carri allegorici, le mascherate ed i gruppi folkloristici che partecipano alla manifestazione carnevalesca;

Riscontrata l'opportunità di vietare la vendita e l'uso, nelle zone interessate alle manifestazioni dei giorni 08, 10, 11, 12 e 13 febbraio 2018 di prodotti schiumogeni di ogni (bombolette, schiuma da barba, ecc...) in quanto l'uso improprio di questi prodotti costituisce un vero e proprio atto di violenza e di limitazione della sfera delle libertà personali;

Visto il T.U.E.L.

In forza del dispositivo di cui all'art. 50, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, il quale legittima il Sindaco ad emanare tutti gli atti amministrativi attribuitigli in materia di ordine e sicurezza pubblica dalla legge e dai regolamenti;

Visto l'art. 674 del Codice Penale;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

L'adozione dei seguenti provvedimenti:

1. Divieto di vendita ed utilizzo nei giorni **08, 10, 11, 12 e 13 febbraio 2018** nelle zone interessate dalla manifestazione della sfilata dei carri allegorici, di bombolette spray contenenti sostanze filanti, schiumogene e simili, il cui uso improprio possa produrre danno a terzi, intendendosi per danno sia l'imbrattamento delle persone e degli abiti di coloro che assistono alla manifestazione in particolare i bambini, sia gli irritamenti agli occhi ed alle vie respiratorie, nonché l'imbrattamento dei carri allegorici e delle maschere, nonché delle vetrine degli esercizi commerciali;
2. Il divieto d'uso, con eccezione dei soli coriandoli e delle stelle filanti, di altri prodotti (lancio di uova, farina e acqua) o comunque di sostanze che possano imbrattare le persone arrecando danno o disturbo;
3. Dovranno essere osservate da chiunque, fermo restando l'uso della maschera nei luoghi aperti al pubblico e solamente nel contesto della manifestazione dei giorni **08,10,11,12 e 13 febbraio 2018**, le seguenti prescrizioni:
 - divieto di portare armi improprie o altri strumenti atti ad offendere (petardi, mortaretti, manganelli ecc.),
 - divieto di gettare materie imbrattanti o pericolose,
 - divieto di molestare le persone,
 - obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;
 - divieto di vendita nei giorni del **08, 10, 11, 12 e 13 febbraio 2018**, per i titolari di esercizi pubblici, di bevande contenute in bottiglie di vetro, per asporto;
 - divieto di portare al seguito, nei giorni **08, 10, 11, 12 e 13 febbraio 2018**, nell'ambito della manifestazione ed in tutti i luoghi pubblici del comune, bevande alcoliche di qualsiasi genere, natura e gradazione;

Si ricorda ai genitori di minori che sono obbligati in solido nei confronti delle azioni dei propri figli.

Si ricorda ai commercianti i divieti di vendita imposti dalla normativa vigente.

Il personale del Corpo di Polizia Municipale e delle forze dell'ordine sono incaricate del controllo e dell'esatta osservanza della presente.

DISPONE

Che la presente ordinanza, affissa all'albo Pretorio e sul sito web del Comune di Maniace www.comune.maniace.ct.it, verrà trasmessa, in copia, al Messo comunale, al Corpo di Polizia Municipale, al Comandante Stazione Carabinieri di Maniace, per il controllo e l'applicazione della presente.

AVVISA

Chi viola il presente provvedimento va incontro alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 250 euro. Inoltre si renderà colpevole di aggressione alle persone mediante utilizzo di bombolette spray, lancio di uova, farina e acqua, nonché il trasporto, l'assunzione e/o la somministrazione di alcolici sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p.p.

Che a norma dell'art. 3, Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per l'incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia.

Il Sindaco
F.TO Cantali Antonino